

COMUNE DI OSTELLATO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Indice:

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 – Premesse e principi**
- Art. 3 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza**
- Art. 4 – Iniziative coordinate di controllo del territorio**
- Art. 5 - Definizioni**
- Art. 6 – Ambito di applicazione**
- Art. 7 – Responsabile ed incaricati del trattamento**
- Art. 8 – Modalità di raccolta dei dati**
- Art. 9 -- Informativa**
- Art. 10 – Trattamento e conservazione dei dati**
- Art. 11 – Limitazioni all'utilizzo dell'impianto**
- Art. 12 – Accesso ai dati**
- Art. 13 – Accesso ai sistemi**
- Art. 14 – Uso delle telecamere**
- Art. 15 – Obblighi degli operatori**
- Art. 16 – Diritti dell'interessato**
- Art. 17 – Sicurezza dei dati**
- Art. 18 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali**
- Art. 19 – Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali**
- Art. 20 - Tutela**
- Art. 21 – Provvedimenti attuativi**
- Art. 22 – Norma di rinvio**
- Art. 23 – Modifiche e trasmissioni**
- Art. 24 – Pubblicità del regolamento**
- Art. 25 – Entrata in vigore**

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza gestito dal comune di Ostellato e ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.Lgs 30.06.2003 n° 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in conformità al nuovo provvedimento del Garante per la Privacy in materia di videosorveglianza emanato l' 08 Aprile 2010 , novellando interamente il precedente Provvedimento del 2004 che viene così abrogato e sostituito, determinando le condizioni necessarie affinché l'impianto possa essere tenuto in esercizio.

Art. 2 – PREMESSE E PRINCIPI

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali.

La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Ostellato nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento dei dati rilevati ed acquisiti.

3. L'uso dell'impianto di videosorveglianza è strettamente limitato allo svolgimento di funzioni istituzionali proprie dell'Ente ed è fondato su principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

- Principio di liceità: il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

- Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

- Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

- Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma1, lett. b del Codice). Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi.

Art. 3 FINALITA' ISTITUZIONALI DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Ostellato dalle leggi vigenti in materia di sicurezza urbana.

Gli impianti di videosorveglianza, in estrema sintesi, hanno lo scopo di:

- a) Assicurare maggiore sicurezza ai cittadini
- b) Tutelare il patrimonio
- c) Controllare determinate aree

Con questi scopi si vogliono tutelare la fasce più deboli della popolazione cioè bambini, giovani ed anziani, garantendo quindi un certo grado di sicurezza negli ambiti circostanti le abitazioni.

Art. 4 INIZIATIVE COORDINATE DI CONTROLLO DEL TERRITORIO

Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica.

A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di Pubblica Sicurezza e degli organi di Polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle Autorità ed organi anzidetti.

Art. 5 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali, formatosi nell’ hard disk e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per il “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) per “**titolare**”, il Comune di Ostellato, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- k) per “**Codice**” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni

Art. 6 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano del Comune di Ostellato.

Art. 7 – RESPONSABILE ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO

1. Compete al Sindaco designare per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
2. Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
3. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.
4. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.
6. Il responsabile è titolare della gestione dell'impianto, del suo costante adeguamento alle norme di sicurezza del controllo dell'uso delle immagini raccolte.

Art. 8 – MODALITA' DI RACCOLTA DEI DATI

1. Le immagini sono raccolte attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere fisse installate in corrispondenza di incroci, piazze, vie di accesso ai paesi, immobili di proprietà comunale ubicati nel territorio urbano.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio di zoom ottico programmati, e si potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.
3. I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza c.d. dinamico preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.
4. I segnali video delle unità di ripresa le conseguenti immagini verranno registrate in digitale su hard disk.

Art. 9 – INFORMATIVA

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima" di cui all'allegato 1 della Deliberazione 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali, riportato in **ALLEGATO** al presente Regolamento.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.
3. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.
4. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 10 – TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- b) raccolti e registrati per le finalità stabilite dal presente regolamento , e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) trattati con modalità volta a salvaguardare l'anonimato
 - e) conservati ai sensi dell' articolo 6 , comma 8, del decreto legge n° 11 del 2009 per un termine massimo di sette giorni successivi alla rilevazione delle immagini e comunque sempre secondo il principio di necessità per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.
 - f) al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati;
 - g) Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili, saranno riversate su supporto informatico al fine della loro conservazione in relazioni agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
- 2.** Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

Art. 11 LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate evitando immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti , per non consentire la ripresa di tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

Le immagini raccolte e registrate, non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite dalle Leggi vigenti e dal presente regolamento.

L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all' Art. 4 della legge 20.05.1970 n° 300 (statuto dei lavoratori) , per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti dell' Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche, di datori di lavoro pubblici o privati.

Sarà cura del Titolare dell' impianto e del Responsabile del trattamento dei dati affinché le telecamere non riprendano abitazioni private (ad eccezione degli spazi occupati dalle abitazioni e che si affacciano su aree pubbliche), farmacie, luoghi di cura, di lavoro e di culto.

L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche , neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale, ne per sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Art. 12 ACCESSO AI DATI

I dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza, sono da considerarsi dati sensibili e quindi trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L' accesso ai dati (compresa la visione delle immagini registrate) è consentito esclusivamente all'Autorità Giudiziaria ed agli organi di Polizia Giudiziaria.

Ad ogni altro soggetto non compreso nel presente Regolamento è inibita sia la visione sia la disponibilità delle immagini e dei dati rilevati dal sistema.

Art.13 ACCESSO AI SISTEMI

L' accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile ed agli incaricati.

Art. 14 USO DELLE TELECAMERE

La posizione dell'obiettivo delle telecamere, è predefinita dal Titolare dell'impianto e dal responsabile del trattamento dei dati ed eseguite dai tecnici della ditta installatrice del sistema. La suddetta posizione e le suddette fasi non possono essere variate se non su indicazione del Titolare dell'impianto e del Responsabile dei dati e dietro comprovate esigenze.

Le inquadrature dovranno comunque essere sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti

Art. 15 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 3.
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 16 – DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge
 - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 17 – SICUREZZA DEI DATI

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10.

L'impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Gli interventi attivi sull'impianto di ripresa e di registrazione sono consentiti solo ed esclusivamente al personale della Polizia Municipale appositamente istruito e quando necessario ai tecnici della ditta installatrice incaricati della manutenzione, l'intervento di questi ultimi è subordinato al consenso, anche orale, del responsabile il quale annoterà detto intervento di manutenzione su apposito registro.

Art. 18 – LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI PERSONALI

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 14 del Codice.

Art. 19 – DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 15 del Codice.

Art. 20 – TUTELA

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice.

Art. 21 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 22 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 08 aprile 2010

Art. 23 -- MODIFICHE E TRASMISSIONI

Le norme del presente regolamento dovranno essere aggiornate conformemente alle nuove norme emanate in materia di trattamento dei dati personali.

Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante o atti generali del Consiglio Comunale, dovranno immediatamente essere recepiti.

Il presente regolamento, al momento della sua entrata in vigore, sarà trasmesso in copia al Procuratore della Repubblica di Ferrara, al Prefetto di Ferrara ed agli Organi di Polizia giudiziaria.

Art. 24 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

Art. 25 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo on line ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.